



# La sede legale “virtuale” dell’impresa

*Michele Bossi*

# Il funzionamento

## *Art. 4, comma 1, DPR 68/05*

*La posta elettronica certificata (PEC) consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge*

- È un normale messaggio di posta elettronica
- Il sistema delle ricevute previste
  - Il proprio gestore di PEC, dopo l'invio, consegna una ricevuta di accettazione del messaggio
  - Il gestore di PEC del destinatario recapita il messaggio nella casella del destinatario e notifica l'avvenuta operazione al mittente tramite una ricevuta di consegna
  - La ricevuta di consegna, indipendentemente dall'apertura del messaggio, costituisce prova legale dell'avvenuta o mancata consegna del messaggio

# Le caratteristiche

## *Art. 4, comma 1, DPR 68/05*

*La posta elettronica certificata (PEC) consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge*

- È uno strumento di trasmissione che
  - Certifica l'invio
  - Certifica l'avvenuta consegna
  - Garantisce l'integrità del messaggio
  - Garantisce la tracciabilità degli eventi

# Il valore legale degli invii

## **Art. 4, comma 1, DPR 68/05**

*La posta elettronica certificata (PEC) consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge*

## **Art. 48 Dlgs 82/2005 (CAD)**

*La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata.*

*La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.*

*La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi*

- PEC, presupposto necessario
- Stesso valore della raccomandata A/R ma anche delle altre notifiche a mezzo posta
- Mittente e destinatario devono avere un indirizzo PEC
- Dalla ricezione alla trasmissione

# I vantaggi

- Semplicità
- Garanzia trasmissione
- Sicurezza
- Valore legale
- Assenza di virus e spam
- Risparmio

# L'evoluzione della PEC...

- I risparmi con la PEC e il prevedibile impatto sulla PA
- L'intervento del legislatore del 2008 e la "semplificazione"
- I soggetti coinvolti
  - Pubbliche amministrazioni
  - Operatori economici
  - I privati cittadini

# ... per la pubblica amministrazione

## **art. 16-bis comma 6 DL 185/08**

*Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni... ..ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata... con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica*

- Dal 2006 la PA è già obbligata all'utilizzo della PEC verso i propri dipendenti
- Dal 29/11/2008 è obbligata ad utilizzare solo la PEC per le comunicazioni verso:
  - Propri dipendenti
  - Altre pubbliche amministrazioni
- Dal 29/11/2008 può utilizzarla verso altri soggetti privati...

# ... per gli operatori economici

## *art. 16 comma 6 DL 185/08*

*Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certificano data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali*

- Dal 29/11/2008 le società di nuova costituzione devono dotarsi di un indirizzo di PEC e lo devono iscrivere nel registro delle imprese
- Dal 29/11/2011 tutte le società ne dovranno avere uno
- Rimangono escluse dall'obbligo le imprese diverse dalle società



# ... per gli operatori economici

## **art. 16 comma 7 DL 185/08**

*I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata*

- Entro il 29/11/2009 tutti i **professionisti** iscritti in albi ed elenchi devono comunicare il proprio indirizzo di PEC all'ordine o collegio
- Non solo commercialisti quindi...

# ... per i privati cittadini

## ***art. 16-bis comma 5 DL 185/08***

*Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una casella di posta elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri*

- A tutti spetta un indirizzo di PEC gratuitamente
- Vediamo ora qual è la contropartita...

# ... nel sistema delle notifiche

- Le regole vigenti prima del decreto “anticrisi” (art. 4 del DPR 68/05)

- Quelle generali (valide per privati, professionisti e imprese)

*Per i privati che intendono utilizzare il servizio di PEC, il solo indirizzo valido, a ogni effetto giuridico è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le PP.AA. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma*

- Quelle speciali per le imprese

*Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l'invio di PEC mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma*

- Come cambiano le regole...



# ... nel sistema delle notifiche

## **art. 16 comma 9 DL 185/08**

*Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo*

- Eliminato il consenso espresso
- Da una libera scelta all'imposizione dell'obbligo di ricevere le notificazioni telematiche per
  - Imprese (società)
  - Professionisti
  - Pubbliche amministrazioni
  - Ma anche i privati...
- Notifica = trasmissione

# ... nel sistema delle notifiche

- Una nuova sede “virtuale” della società
  - Aggiuntiva rispetto alla tradizionale iscritta nel registro delle imprese
  - Ogni tipo di comunicazione, a prescindere dal consenso, da PA ma anche da altri privati
- Nuovi scenari per le notifiche di atti amministrativi e/o giudiziari
- Più indirizzi di PEC riferiti ad una stessa impresa

# ... nella pubblicità

## **art. 16 comma 10 DL 185/08**

*La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6, nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza*

- La consultazione degli indirizzi PEC
  - Gratuita se per via telematica
  - Delle pubbliche amministrazioni
  - Delle imprese
  - Dei professionisti
- L'estrazione di elenchi di indirizzi